

TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Lettura del progetto di legge del deputato Pescatore per modificazioni all'ordinamento giudiziario — Seguito della discussione del progetto di legge per la cura e custodia dei mentecatti — Emendamento del deputato Franchi all'articolo 6 — Opposizioni del deputato Rosellini relatore, e reiezione — Emendamento del deputato Malinverni all'articolo 7 — Emendamento dei deputati Spano Giovanni Battista e Lanza all'articolo 9—Osservazioni dei deputati Rosellini, relatore, Michelini e Sulis — Rinvio alla Commissione — Emendamenti dei deputati Michelini e Franchi all'articolo 10 — Cenni del ministro dell'Interno—Osservazioni dei deputati Iosti, Demaria, Menabrea e Rosellini relatore — Rinvio della discussione della legge — Discussione del progetto di legge per un monumento nazionale a Re Carlo Alberto — votazione ed approvazione della legge — votazione per la nomina delle due Commissioni di finanza, e d'agricoltura e commercio — Relazione sul progetto di legge per la regolarizzazione della Polcevera, e per la costruzione della strada ferrata lungo quella valle.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni ultimamente presentate alla Camera :

3422. Petrino ingegnere idraulico e civile, da Torino, sottomette alla Camera alcune osservazioni relative al progetto di legge concernente l'imposta di una tassa sulle professioni ed arti liberali, con preghiera di prenderle in considerazione nella discussione del medesimo.

3423. Ripetto Luigi, già primo commesso di segreteria degli ospedali civili di Genova, narrando di essere stato destituito a torto da tale impiego, e come in seguito a suo ricorso il presidente capo della giunta degli ospedali civili di quella città abbiagli promesso di portare il dì 16 del corrente mese il fatto che motivò la di lui destituzione ad esame del magistrato intero delle opere pie, fa istanza acciocchè la Camera voglia deliberare che gli sia permesso di poter difendere egli stesso in persona la propria causa davanti a quel magistrato, o, in caso di malattia, di potersi a tal fine valere dell'opera di un giureconsulto.

3424. Bertetti Giovanni, da Novara, antico ufficiale del treno d'artiglieria del cessato regno d'Italia, chiede provvedersi sulle dimande contenute nelle due sue petizioni antecedentemente presentate alla Camera, segnate coi numeri 2149 e 3266.

3425. Guelpa Giovanni, da Camandina, provincia di Biella, domiciliato in Torino, narrando come esso e suo fratello Giorgio siano stati assassinati da un certo Domenico Musso, come suo fratello sia morto dalle ricevute ferite il 6 maggio ultimo scorso, e come non siagli riuscito, per quante ricerche abbia fatto presso le autorità giudiziarie, di avere notizie dell'assassino, ricorre alla Camera onde voglia promuovere dal Ministero di grazia e giustizia gli opportuni provvedimenti.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il processo verbale testè letto.

(È approvato.)

BENSO GASPARE. Colla petizione 3422 presentansi alcune osservazioni sul progetto di legge relativo alla tassa sulle arti e professioni liberali, le quali osservazioni possono fornire degli schiarimenti alla Commissione incaricata dell'esame di questo progetto : onde prego la Camera di voler inviare questa petizione alla Commissione.

(La Camera approva l'invio alla Commissione.)

CHIARLE presta giuramento.

PRESIDENTE. Nei primi giorni di questa Sessione, avvertendo alle disposizioni del regolamento, io aveva interrogata la Camera se intendeva di venire alla nomina delle Commissioni permanenti di finanza e di agricoltura e commercio ; ma sorse la questione che essendo in corso un progetto di regolamento, onde alle volte non pregiudicare in qualche modo nelle sue disposizioni, era più conveniente il sospendere questa nomina sino a che si fosse esaminato il regolamento, e ciò nell'intendimento che si avesse a mettere subito in discussione ; ma essendosi in seguito deliberato, che non si ponesse all'ordine del giorno la discussione del regolamento, non si potè procedere alla nomina delle anzidette Commissioni.

Ora pertanto interrogo la Camera, se ella intende di addivenire a questa nomina, e nel caso che deliberi che vi si proceda, pregherei i signori deputati di preparare due schede di sette nomi ciascuna, le quali, prima del finire della seduta, saranno deposte nelle due urne che verranno preparate sulla ringhiera.

Consulterò dunque la Camera se intenda passare alla nomina di queste Commissioni.

(La Camera approva.)

PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO PESCATORE SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

PRESIDENTE. Gli uffici I, II, e IV hanno consentita la lettura del progetto di legge stato presentato dal deputato Pescatore, portante alcune modificazioni all'ordinamento giudiziario. (Vedi voi. *Documenti*, pag. 419.)

Domando al signor deputato Pescatore quando egli sarebbe pronto per isviluppare il suo progetto di legge.

PESCATORE. Desidererei svilupparlo domani, pel motivo che, se si tardasse più oltre, non rimarrebbe forse più tempo a farlo.

PRESIDENTE. Siccome non conviene interrompere il corso delle discussioni già incominciate, io porrò all'ordine del giorno appena sarà terminata la discussione delle leggi che occupano attualmente la Camera.

Vi sono relazioni di Commissioni?

(Non si presenta alcun relatore.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BERTINI SULLA CUSTODIA E CURA DEI MENTECATTI.

PRESIDENTE. Allora l'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge sulla custodia e cura dei mentecatti. La Camera era rimasta all'articolo sesto. Ne darò lettura:

« Gli stabilimenti privati, ossia quelli condotti da un privato, o da una società, unicamente destinati a ricevere i mentecatti, sono autorizzati dal ministro dell'interno, e posti sotto la sorveglianza del sindaco, dei giudici di mandamento e dei consigli sanitari dei distretti nei quali quegli stabilimenti trovansi rispettivamente collocati. »

Su quest'articolo 6 il deputato Franchi propone il seguente emendamento: dopo le parole, e posti sotto la sorveglianza dei sindaci, ecc., vi aggiungerebbe: *dell'intendente e dell'avvocato fiscale della provincia.*

Il deputato Franchi ha la parola.

FRANCHI. Il progetto di legge ha riconosciuto la grande importanza che gli stabilimenti privati siano posti sotto la sorveglianza dell'autorità pubblica; quindi per mandare ad effetto questo savio divisamento vuole che siano posti sotto la sorveglianza dei sindaci e dei giudici di mandamento. Ora a me pare che questa sorveglianza lasciata solamente ai sindaci ed ai giudici di mandamento, se alcune volte può essere sufficiente, in molte altre sarà insufficientissima.

Questi stabilimenti per lo più non devono essere posti nelle grandi città; ed è utile, anzi necessario che siano situati in piccoli villaggi ad una distanza dalle città popolose, perchè si possano avere i vantaggi e di aria, e di giardini, e di molte altre condizioni locali, che non si trovano nei recinti delle città. Quindi allora la sorveglianza rimarrebbe solamente al sindaco ed al giudice locale, e potrebbe allora facilmente avvenire che questa sorveglianza fosse di nome, ma che di fatto si riducesse a nulla. Siccome poi l'aggiungervi la sorveglianza dell'intendente e dell'avvocato fiscale della provincia non può recare verun danno a questi stabilimenti, ed è consono a molte altre disposizioni contenute nello stesso progetto di legge, io credo che si possa aggiungere allo stesso articolo l'estensione di questa sorveglianza all'intendente ed all'avvocato fiscale.

ROSELLINI, relatore. La Commissione, nell'emendare la proposta primitiva, si è dimostrata poco favorevole al sistema del soverchio accentramento amministrativo; ond'è che quella parte di ingerenza nei manicomiali, che di necessità conveniva di lasciare alla pubblica autorità, fu dalla Commissione attribuita di preferenza ai magistrati locali, come sarebbero appunto i sindaci ed i giudici di mandamento, i quali si trovano nel caso di conoscere più da vicino e più intimamente le condizioni ed i bisogni dei loro amministrati. Fra le altre cose, la Camera vedrà che in tutto questo progetto di legge non si sono mai nominati gl'intendenti generali. Ciò premesso all'onorevole deputato Franchi, il quale vorrebbe

che ai giudici di mandamento ed ai sindaci, che sono incaricati di sorvegliare questi stabilimenti privati, si aggiungessero gli intendenti delle provincie e gli avvocati fiscali, io rispondo che quest'aggiunta mi parrebbe di poca utilità. Quanto agli avvocati fiscali, prego l'onorevole Franchi di osservare che nell'articolo 29 abbiamo introdotta una disposizione la quale porterà quel medesimo effetto che il proponente vorrebbe conseguire col suo emendamento; imperocchè sta scritto nel citato articolo, che l'avvocato fiscale presso i tribunali di prima cognizione della provincia, dove è collocato uno stabilimento (e qui non si fa distinzione tra stabilimenti pubblici e privati), è attribuita una particolare ingerenza, quella cioè di sorvegliare gli stabilimenti stessi, e di promuovere, occorrendo il caso, quelle determinazioni che fossero necessarie per reprimere gli abusi che vi si manifestassero.

Prego inoltre il signor conte Franchi di osservare che gli stabilimenti, secondo l'articolo che è ora in discussione, sono anche posti sotto la sorveglianza dei Consigli sanitari dei distretti nei quali quegli stabilimenti trovansi rispettivamente collocati; ed io credo che la sorveglianza di questi Consigli speciali potrà essere molto efficace. Occorrendo il caso, essi saranno solleciti di promuovere quelle azioni che fossero necessarie per reprimere ogni sorta di abuso. Cosicché io stimo che la Commissione abbia sufficientemente provveduto a tutte le occorrenze, e non veggio la necessità dell'aggiunta proposta dal deputato Franchi.

Quanto agli intendenti delle provincie, tutti sanno che i medesimi sono sempre sopraccarichi di occupazioni, e sempre si sgravano di una gran parte di queste, delegando altre persone in loro vece; dimodochè la sorveglianza degli intendenti delle provincie riuscirebbe quasi sempre illusoria.

FRANCHI. Io insisto nel difendere l'emendamento da me proposto; ed in risposta alle osservazioni dell'onorevole signor relatore, io comincerò per far notare che veramente lo estendere questa sorveglianza agl'intendenti ed avvocati fiscali non mi pare che tenda a concentrare l'amministrazione. Altro è concentrare l'amministrazione, altro è l'estendere la sorveglianza di questi stabilimenti.

Se in tutto il progetto di legge non ci fosse altro sintomo di concentrazione, allora forse questa ragione potrebbe aver qualche fondamento; ma io credo che anche nel progetto di legge vi siano delle concentrazioni d'autorità molto maggiori di quello che sarebbe lo estendere questa sorveglianza eziandio all'intendente ed all'avvocato fiscale; nè con essa io escludo la sorveglianza dei sindaci e dei giudici di mandamento. L'onorevole signor relatore osservò che gli intendenti, sovraccarichi da molte occupazioni, non potranno guari esercitare questa loro sorveglianza. A ciò io opporrò dal canto mio, che questa sorveglianza, lasciata sovente ad un sindaco di un piccolissimo comune o di una frazione di comune, resterebbe spessissimo affatto illusoria, e non si ridurrebbe che ad essere imposta per legge, ma non potrebbe forse mai venire eseguita.

Quanto poi a ciò che provvede l'articolo 29, veramente io prendo atto delle parole dette dall'onorevole signor relatore, che quest'articolo, cioè, debba estendersi anche agli istituti privati; dal complesso per altro della legge io confesso che a me pareva che si riferisse piuttosto agli istituti pubblici che non ai privati.

Ma qui riassumo il mio dire, notando che l'intendente è capo del potere amministrativo nella sua provincia, e quindi credo che questa autorità, deferendola al sindaco, debba quasi necessariamente deferirsi anche all'intendente. D'al-

tronde poi, siccome questa sorveglianza, estesa al sindaco ed all'avvocato fiscale, non potrebbe in nulla danneggiare gli stabilimenti privati, ma solamente sarebbe una guarentigia di più per gli individui che vi stanno, io non vedo perchè la Commissione non vorrebbe ammettere questa sola guarentigia che sarebbe nell'interesse dei cittadini senza recare il benchè minimo danno agli istituti privati.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto del deputato Franchi, di aggiungere dopo le parole sotto la sorveglianza dei sindaci e dei giudici di mandamento, le parole dell'intendente e dell'avvocato fiscale della provincia.

(È appoggiato.)

BERTINI. Sorgo ad appoggiare quanto ha detto l'onorevole relatore della Commissione, perchè non sia ammesso lo emendamento dell'onorevole deputato Franchi.

Nel mio primo progetto io avevo detto che gli stabilimenti privati sono autorizzati dal ministro dell'interno, e posti sotto la sorveglianza della pubblica autorità: nella compilazione di quest'articolo io aveva tolto a modello la legge francese la quale all'articolo 4 dice:

« Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de l'intérieur; le président du tribunal, le procureur du roi, le juge de paix, le maire de la commune, sons chargés de visiter les établissements publics ou privés. »

Ma la Commissione mi fece saviamente osservare che tanta sorveglianza era la maniera di non ottenerne nessuna, e che in generale è meglio che pochi siano gli invigilatori, se si desidera che la vigilanza venga esercitata ed esattamente. Di più ha osservato benissimo l'onorevole relatore che nel progetto della Commissione si è detto che questi stabilimenti privati sono posti eziandio sotto la sorveglianza dei Consigli sanitari dei distretti. Ora si sa che i Consigli sanitari, rilevando qualche abuso, hanno il dovere di riferirne al Consiglio superiore, e questo Consiglio che è posto sotto la presidenza del ministro dell'interno darebbe gli ordini opportuni agli intendenti affinchè facessero cessare quest'abuso. Per conseguenza non si è creduto opportuno di stabilire tanti invigilatori per i manicomii privati.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

ROSELLINI, relatore. L'onorevole deputato Franchi teme che le disposizioni contenute nell'articolo 29 non siano applicabili agli istituti privati; ma io debbo dichiarare che, secondo le intenzioni della Commissione, esse sono applicabili anche a questi istituti.

L'istituzione di manicomii privati sarà per noi una novità di grande importanza: ma appunto perchè questa istituzione fra noi è ancora da nascere, la Commissione ha creduto di dover fin d'ora proporre una legislazione relativa ai manicomii privati. Essa non ha potuto che stabilire qui alcuni principii generali; l'applicazione e lo svolgimento di questi principii troveranno luogo in un apposito regolamento; e nell'ultimo articolo del nostro progetto si dice che questo regolamento, oltre a determinare le norme particolarmente appropriate ai manicomii privati, estenderà ai medesimi tutte quelle fra le disposizioni della presente legge le quali sono applicabili sia ai pubblici che ai privati stabilimenti, imperciocchè è cosa evidente che molte fra le disposizioni che si contengono nel progetto della Commissione convengono ugualmente agli stabilimenti pubblici, e ai privati. Noi abbiamo voluto entrare in tutti i particolari che possono concernere i manicomii privati, perchè una simile istituzione, lo ripeto, è ancora da nascere: tutti sanno che nei nostri Stati

era proibito di stabilire manicomii privati, e questo divieto traeva il suo fondamento in un privilegio concesso da Vittorio Amedeo II alla Confraternita del SS. Sudario, fondatrice del manicomio di Torino. Questo divieto dura ancora, ed è naturale che ciò spiaccia grandemente a tutte quelle famiglie le quali hanno la disgrazia di avere qualche congiunto demente, e che non volendo collocarlo in un pubblico stabilimento, sono costrette di ricorrere, con gran disagio degli infermi, agli stabilimenti esteri. Si calcola che annualmente non meno di 60 dementi appartenenti a famiglie agiate sono inviate in quegli stabilimenti.

BERTINI. Riprendo la parola per aggiungere una sola osservazione a quella già fatta per combattere l'emendamento Franchi, la quale consiste nel far notare alla Camera che non occorre di stabilire che l'intendente appartenga alla Commissione unitamente alle altre persone indicate nell'articolo 6 e preposte alla sorveglianza dei manicomii privati, fra le quali v'ha il Consiglio provinciale, stantechè esso intendente, nella sua qualità di presidente di detto Consiglio, esercita di già questa sorveglianza senza che sia mestieri di farne cenno speciale.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'emendamento del deputato Franchi.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 6 quale è redatto.

(La Camera approva.)

Leggo l'articolo 7:

« Nel regolamento di cui all'articolo ultimo verranno stabilite le condizioni sotto le quali saranno autorizzati gli stabilimenti privati, ed i casi nei quali ne potrà venire abrogata la concessione. »

Se nessuno domanda la parola lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 8. In nessun caso potrà un mentecatto essere detenuto nemmeno provvisoriamente in alcuna prigione, nè trasferito al suo destino in compagnia d'inquisiti e condannati. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

A questo articolo il deputato Malinverni propone un'aggiunta così concepita: « nè senza essere accompagnato da uno dei suoi parenti, o da persona appositamente designata dall'autorità locale. »

Il deputato Malinverni ha la parola per isviluppare la sua aggiunta.

MALINVERNI. Ho creduto di dover aggiungere quanto ha testè letto il signor presidente, per meglio assicurare che questi infelici vengano trasportati senza loro disagio al manicomio; poichè mi sovvengo, che allora quando io era addetto al manicomio di Torino, arrivavano talvolta individui malconci alle mani ed ai piedi perchè erano stati così strettamente legati con funi e catene da riportarne lacerazioni e ferite, le quali richiedevano spesso una lunga cura speciale per essere guarite. Io credo pertanto, che se alcuno dei parenti, o altra persona che fosse appositamente designata dal sindaco o dall'autorità locale, venisse ad accompagnare questi infelici, si eviterebbero i mali trattamenti che qualche volta certi crudeli condottieri prezzolati procurano a questi infelici, ed è perciò che pregherei la Camera a voler fare attenzione a quest'emendamento, perchè lo credo essenzialmente utile a questi poveri infelici, ed altamente richiesto da ragioni di umanità.

PRESIDENTE. Domando se quest'aggiunta proposta dal deputato Malinverni è appoggiata.

(È appoggiata.)

La rileggo :

« Nè senza essere accompagnato da alcuno dei suoi parenti, o da persona appositamente designata dall'autorità locale. »

BERTINI. La Commissione accetta quest'aggiunta.

PRESIDENTE. La pongo ai voti.

(È approvata.)

Leggo l'articolo nono :

« Ogni ospedale od ospizio situato in un comune ove non esista un pubblico manicomio avrà un conveniente locale nel quale sieno all'uopo custoditi ed assistiti temporariamente i mentecatti finchè non possano venir trasferiti negli appositi stabilimenti.

« In quei comuni che non posseggono alcun ospedale od ospizio, occorrendo il caso, spetterà all'autorità municipale di provvedere un locale appropriato a quel medesimo oggetto. »

Qui il deputato Spano Giovanni Battista, dopo il primo alinea di quest'articolo, propone quest'aggiunta :

« Saranno prese dalla pubblica autorità le necessarie precauzioni onde nella temporaria dimora dei mentecatti in un ospedale non vengano sottoposti a trattamenti di rigore, ma vi siano semplicemente introdotti sino a che possano essere traslocati nel più vicino manicomio. »

SPANO GIOVANNI BATTISTA. Signori, nel proporre quest'articolo d'aggiunta il mio scopo è stato quello di impedire le atrocità che si commettono contro i poveri maniaci, quando vengono ricoverati negli ospedali. Forse l'enumerazione di tali atti di barbarie riuscirà nuova e forse ancora incredibile a chi non ha visitati gli stabilimenti di Sardegna. Ivi generalmente i frati ospedalieri, detti di Sant'Antonio, sono incaricati degli ospedali civili : e sapete come vi sono per lo più da quei reverendi trattati i poveri maniaci ? Con ogni modi di sevizie, o signori ; con tutti quei modi che li conducono alla maggior esasperazione, o per parlar più chiaramente ad una sollecita morte. Voi non potete immaginarvi che il maniaco venga incatenato ad un assito che gli serve di letto ; sia il più delle volte confinato in stanze basse, oscure, umide, insomma in spelonche, ove non si terrebbero sicuramente bestie, di cui importa la conservazione. Io ne vidi, o signori, in tali spelonche, con enorme catena ai piedi ; laceri, suicidi, con capelli e barba lunga ed inculta, condannati alla solitudine, alla fame, alla sete ; costretti ad insozzare la propria camera per mancanza dei necessari comodi ; talvolta crudelmente battuti come bestie feroci, in uno stato insomma da far raccapricciare e tutti sollevare i sentimenti che Iddio pose nel cuore dell'uomo : eppure i reverendi trovano ciò molto naturale ; continuano nell'iniquo trattamento, e dormono tranquilli i loro sonni malgrado le tremende imprecazioni dei loro fratelli da essi tanto crudelmente trattati.

Per questi motivi io vi prego, o signori, di adottare la proposta aggiunta, che tende ad impedire il ritorno di simili sevizie, contro di cui l'umanità si rivolta.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Spano.

(È appoggiata.)

ROSELLINI, relatore. Io per me non avrei nulla a dire contro lo spirito di quest'emendamento ; ma parmi che la sua compilazione pecchi, se non altro, di soverchia lunghezza ; desidererei che il signor presidente ne desse lettura alla Camera ; se si potesse restringere in minor numero di parole, sarebbe meglio.

PRESIDENTE. Ne darò di nuovo lettura. (Lo rilegge)

ROSELLINI, relatore. Noto fra le altre cose, che quelle parole *trattamento di rigore* presentano un senso troppo in-

determinato ; vi sono dei casi, nei quali è necessario di ricorrere a certi mezzi di coercizione, e ciò anche nell'interesse dei dementi ; trattandosi di pazzi furiosi non si potrà fare a meno di legarli, o vestirli con quella che chiamano *camiciuola di forza*, o di por loro le manette, massime quando il mentecatto è ricoverato temporariamente in un luogo che non è appositamente destinato a quest'uopo.

Se l'onorevole deputato volesse escludere tutti questi mezzi di coercizione, egli pretenderebbe una cosa che in molti casi tornerebbe a danno dei malati medesimi ; onde è che quelle parole non sembrano accettabili.

Credo poi che, anche senza l'aggiunta del deputato Spano, apparisca manifesta dal complesso della legge l'ingiunzione a tutti coloro che dovranno custodire mentecatti, di astenersi da quelle sevizie che l'umanità proscrive : di modo che parmi che si potrebbe lasciare da parte l'emendamento del deputato Spano, senza che ne venisse scemata in modo alcuno quella filantropica tendenza che egli vuole impressa nella legge. Quindi la Commissione, sebbene divida tutti quei sentimenti che il deputato Spano ha poc'anzi espressi, stima tuttavia che si debba respingere il suo emendamento siccome superfluo.

SPANO GIOVANNI BATTISTA. Io di già prevedeva che forse non si sarebbe creduto a quanto ho avuto l'onore di esporre alla Camera ; ma siccome l'attestazione di chi fu testimone oculare può pesar molto nella bilancia, io penso che, malgrado il contesto della legge, se i mentecatti non saranno posti immediatamente sotto la sorveglianza dell'autorità, questi, non dirò più *rigori*, ma *orrori* si rinnoveranno.

Io quindi in nome dell'umanità domando alla Camera che voglia adottare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Dopo le osservazioni fatte dal relatore della Commissione, il deputato Spano persiste nella sua redazione ?

SPANO GIOVANNI BATTISTA. In quanto alla redazione, io non dissento che sia mutata.

PRESIDENTE. Allora si potrebbe variare in questo modo :

« Saranno prese dalla pubblica autorità le necessarie precauzioni, onde nel temporario soggiorno dei mentecatti in un ospedale, vi siano custoditi con tutta umanità sin che possano esser traslocati nel vicino manicomio. »

Alcune voci. Bene ! bene !

PRESIDENTE. Porrò dunque a' voti l'aggiunta del deputato Spano così emendata.

(È approvata.)

Ora metto ai voti l'articolo così emendato. (Lo rilegge coll'aggiunta suddetta dopo il primo alinea.)

Parmi che la proposta del deputato Spano sarebbe meglio collocata in fine dell'articolo.

ROSELLINI, relatore. Sarebbe così l'ultimo alinea dell'articolo.

PRESIDENTE. Allora si porrà all'ultimo alinea, nel modo testè formulato, togliendo le sole parole *in uno spedale*.

LANZA. Chiedo la facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Su quest'articolo ?

LANZA. Sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LANZA. In questo articolo si stabilisce che in ogni comune dove esista un ospedale od un ospizio, si debba preparare un locale conveniente per collocare i mentecatti, dal che risulta che s'impone l'obbligo a qualsiasi istituto destinato alla cura di ammalati od all'ospizio de' poveri, di avere un locale a ciò destinato.

Ora noi tutti sappiamo che gl'istituti pii hanno i loro statuti, secondo i quali sono tenuti di amministrare i fondi ricevuti, senza deviarli dalla loro destinazione. Perciò è probabile che insorgano delle contestazioni fra le persone incaricate della conservazione di questi statuti e dell'amministrazione degli istituti di beneficenza, e le autorità locali che volessero loro imporre quest'obbligo.

Sono a mia conoscenza alcuni di questi casi, e so pure che sono vertenti alcune contestazioni tra gl'intendenti e alcuni stabilimenti per gl'infermi, appunto relativamente a questo oggetto, e che finora non poterono porsi d'accordo.

Resta a decidere se il Parlamento possa imporre a questi istituti l'obbligo di destinare una parte dei loro fondi per uno scopo non previsto dai loro statuti.

Per ovviare queste contestazioni io proporrei un'altra redazione, la quale consisterebbe nel dire :

« In ogni comune sarà provveduto per cura dell'autorità municipale o provinciale a che i mentecatti siano temporariamente ricoverati, od in un ospedale, oppure in un altro locale appropriato alla loro condizione, od al loro stato di salute. »

In questo modo si lascierebbe la facoltà all'autorità comunale, e di trattare coll'ospedale del luogo, se vi esiste, e di convenire tra di loro per un'indennità da corrispondersi allo stabilimento; oppure, nel caso che non potessero convenire, la stessa autorità comunale destinerebbe un altro locale a questo uso.

ROSELLINI, relatore. La Commissione accetta questo emendamento, perchè sembra anche a lei che sia facilitato così l'adempimento di quella prescrizione che è contenuta nell'articolo precedente, dove si dice che i mentecatti non debbono mai, nemmeno temporariamente, essere ritenuti in una prigione.

PRESIDENTE. Il deputato Lanza propone un cambiamento totale di redazione dell'articolo 9. Domando se manterrebbe l'aggiunta del deputato Spano.

LANZA. Non ho difficoltà di ammetterla.

PRESIDENTE. La redazione del deputato Lanza sarebbe così concepita :

« In ogni comune sarà provveduto per cura dell'autorità municipale a che i mentecatti sieno temporariamente ricoverati od in uno spedale, oppure in un altro locale appropriato al loro stato di salute. »

Questa redazione sarebbe collocata invece di quella disposizione per cui erano obbligati gli ospedali ed ospizii, situati nei comuni ove non v'ha un manicomio, a mantenere un locale conveniente per ricevere provvisoriamente i mentecatti, ed ai comuni in cui non vi fossero ospedali od ospizii era fatto obbligo di tenere un locale appropriato per il temporario ricovero dei dementi.

MICHELINI. L'intento della Commissione è di mettere a carico degli ospedali il ricovero temporario dei mentecatti; al contrario l'onorevole deputato Lanza propone che questo ricovero sia a carico dei comuni.

Mi sembra che sarebbe giusto adottare una specie di ripiego, una via di mezzo, vale a dire, che allora solamente sia a carico dei comuni, quando gli ospedali non possano sopprimerli; ed io avrei in animo di proporre anche un emendamento in questo senso. Sul totale credo che siamo intesi sullo spirito con cui deve essere redatto quest'articolo, giacchè, mi sembra che la Commissione non avrebbe difficoltà di aderire all'emendamento Lanza; ma quanto alla redazione, io proporrei che fosse rimandato l'articolo alla Commissione. Osservo che quest'articolo è indipendente dal rimanente

della legge, quindi si può benissimo progredire oltre nella discussione dell'articolo susseguente, rimandando, come io propongo, la compilazione di quest'articolo alla Commissione.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Michelini che non mi pare vi sia perfetto accordo tra le due disposizioni; anzi mi pare che siano diametralmente opposte, perchè secondo la redazione del progetto, si renderebbe obbligatorio a tutti gli ospedali ed ospizii di ricevere i mentecatti, mentre il deputato Lanza faceva osservare che vi sono certi ospedali i quali hanno i loro statuti che si oppongono a ciò, dimodochè vorrebbe fosse solo fatto facoltativo a questi di riceverli o non riceverli; fra l'aver l'obbligo e l'aver solo la facoltà di fare una cosa, mi pare che la differenza sia grande.

ROSELLINI, relatore. Debbo dichiarare che l'intenzione della Commissione non fu propriamente di porre a carico degli spedali questo mantenimento, e questa custodia temporaria dei mentecatti.

La Commissione, dopo avere stabilito nell'articolo 8 che nessun mentecatto, nemmeno provvisoriamente, possa essere detenuto in alcuna prigione, ha dovuto pensare ai mezzi necessari al conseguimento di questo scopo, e perciò ha detto nell'articolo 9, che se il comune ha un ospizio, il mentecatto sarà ricoverato temporariamente in quello; se non c'è ospizio, l'autorità municipale provvederà: ma non abbiamo avuto in mente di mettere quest'obbligo a carico piuttosto dello spedale, che del comune, basta che in un modo o nell'altro si ottenga l'effetto desiderato.

PRESIDENTE. La proposizione del deputato Michelini è che si sospenda la votazione di quest'articolo, e che sia rimandato alla Commissione.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

LANZA. Non avrei alcuna osservazione in contrario, e aderirei alla proposta dell'onorevole deputato Michelini qualora egli avesse avuto la compiacenza di accennarmi almeno un lieve motivo per cui vuole rinviare questa mia proposizione alla Commissione onde redigerla diversamente. Io sono ben lontano dal presumere che la mia redazione sia perfetta, ma desidererei che se ne citassero le imperfezioni, ed allora io sarei il primo ad annuire a questo rinvio per una correzione. Del resto aggiungerò al mio emendamento ancora una parola che credo indispensabile. Oltre il dire per cura dei comuni, aggiungerei dei Consigli provinciali. E ciò per la ragione che, oltre di essere necessario in ogni terra un locale appropriato per ricevere questi infelici, il quale secondo lo spirito del mio emendamento sarebbe istituito per cura dei comuni medesimi, dovrebbe anche esservi in ogni capoluogo di provincia per raccogliere quei mentecatti che provengono dai diversi comuni della provincia, essendo cosa notoria che, in generale, i mentecatti vengono riuniti per cura dell'intendente nel capoluogo di provincia, e quindi inviati allo stabilimento adatto per la loro cura. Ora non sarebbe giusto che nei capiluoghi delle provincie si provvedesse a questo locale a spese del comune capoluogo. Siccome si tratta di ritirare i mentecatti provenienti dai comuni di tutta la provincia, è giusto che tutta la provincia vi concorra. E diffatti finora credo che si sia seguita questa massima da quasi tutti i Consigli provinciali. Dunque, trattandosi di provvedere un locale idoneo per raccogliere i mentecatti provenienti dai diversi comuni di una provincia, sarebbe stabilito, coll'aggiunta che io propongo, che le spese per provvedere questi locali abbiano ad essere a carico dei comuni e dei Consigli provinciali.

PRESIDENTE. Così si direbbe: *in ogni comune sarà provveduto per cura dell'autorità municipale e provinciale.*

La parola è al deputato Michelini.

MICHELINI. Nel proporre che la redazione di questo articolo fosse mandata alla Commissione, non era mio pensiero di criticare la redazione dell'emendamento proposto dall'onorevole deputato Lanza. Ecco quale era il mio intendimento: io vedeva che a quest'articolo erano proposti parecchi emendamenti, e confesso che non mi faceva dei medesimi un'idea chiara; forse altri membri di questa Camera più chiaroveggenti di me li avranno meglio compresi; ma ad ogni modo io temeva che fossero per nascere alcune contraddizioni.

Inoltre aveva anch'io il mio emendamento da proporre, in forza del quale non altrimenti le comunità dovrebbero far fronte alle spese del temporaneo ricovero dei mentecatti, se non quando non possono gli ospedali, perchè mi pare esser cosa molto consentanea alle intenzioni dei fondatori delle opere pie di sovvenire ad una delle infermità le più degne di compassione, quale si è la mentecaggine.

Io non sapeva dove collocare questo sottoemendamento, e tale fu il motivo della mia proposta, perchè quell'articolo fosse rimandato alla Commissione.

Simile cosa si è praticata parecchie volte nelle discussioni delle varie leggi. Del resto, se la Camera non intende che abbia luogo questo rinvio, io pregherei il signor presidente di rileggere l'articolo emendato, per sapere dove io abbia a collocare il mio sotto-emendamento.

PRESIDENTE. A proposito dell'emendamento del deputato Lanza, faccio osservare al proponente e alla Camera, che forse la frase *autorità municipali e provinciali* è troppo ambigua, perchè per essa si possono intendere promiscuamente i sindaci, gli intendenti, i Consigli provinciali, e i Consigli comunali.

MICHELINI. Questa osservazione dimostra la necessità del rinvio alla Commissione.

SULLI. Il motivo che indusse l'onorevole deputato Lanza a proporre il suo emendamento, egli medesimo lo espone, cioè che per effetto dell'articolo del progetto verrebbero a violarsi questi medesimi statuti, se all'ospizio si imponesse il dovere di ricoverare i mentecatti; quindi egli vorrebbe che l'amministrazione comunale o la provinciale provvedessero a questo inconveniente; ma, così facendo, mi pare che vengano pure a violarsi in parte le disposizioni di questi statuti, perchè non è ancora dimostrato, che negli ospizii non vi esistano speciali statuti che regolino questi mezzi; quindi lo stabilire generalmente che debbano provvedere ai mezzi di ricovero le amministrazioni comunali e provinciali, equivale allo stesso che ad annullare quegli statuti, i quali per avventura stabiliscono negli ospedali questi medesimi mezzi. Quindi bisogna distinguere tra statuto e statuto, distinguere i casi in cui vi sia necessità di accollare questo debito all'amministrazione comunale o provinciale. Pertanto, siccome così su due piedi non si potrebbe conciliare questa contrarietà di cose, mi pare che sia giusta la proposta del deputato Michelini di rimandare il tutto alla Commissione, affinché, tenuto conto delle obiezioni state mosse su questo argomento, le pigli nuovamente ad esame, e ne riferisca in modo da soddisfare tutte le esigenze.

LANZA. Io non mi oppongo ulteriormente a che questo mio emendamento venga rimandato alla Commissione, e ciò per risparmio di tempo; ma sono in dovere di rispondere alle obiezioni fatte dal preopinante, perchè nuocerebbero al mio emendamento qualora passassero senza risposta.

Mi pare che dal senso del mio emendamento risulta chiaramente che non si sottraggono all'obbligo di ricoverare questi infelici mentecatti gli stabilimenti, i quali hanno tale obbligo per proprio istituto, oppure non hanno decisamente una disposizione in contrario; e si lasci solamente facoltà all'autorità comunale e provinciale di provvedere a che questi mentecatti vengano ricevuti in un ospedale ogni volta che gli statuti di essi spedali non vi si opporranno, oppure, in caso che gli statuti vi si oppongano, di provvederli di un locale apposito.

Parmi che non vi sia l'inconveniente di cui si fece cenno dall'onorevole preopinante.

Tuttavia conchiudo coll'unirmi al voto espresso dal deputato Michelini, e dall'onorevole preopinante a che questo emendamento venga rinviato alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di rinvio di questo emendamento alla Commissione.

(La Camera approva.)

L'articolo 10 è così concepito:

« Ogni pubblico stabilimento avrà una Commissione amministrativa composta di nove membri, cioè dell'intendente della provincia e del sindaco del comune, nel quale trovasi lo stabilimento; di tre consiglieri provinciali amministrativi, nominati dal Consiglio provinciale, del medico in capo dello stabilimento, e di tre membri nominati dal re sulla proposta del ministro dell'interno.

« Uno di questi ultimi sarà prescelto fra i medici della provincia, previo il parere del Consiglio provinciale di sanità.

« Nei primi cinque anni uscirà annualmente per estrazione a sorte uno de' sei membri elettivi: successivamente ciascuno degli eletti rimarrà in carica per sei anni.

« Se alcuno degli eletti cesserà prima del tempo dalle sue funzioni, colui che sarà chiamato a surrogarlo, rimarrà in carica per quel solo tempo che restava a compiersi dal surrogato. Gli uscenti potranno essere rieletti. »

A quest'articolo si propongono due emendamenti: l'uno del deputato Michelini, concepito in questi termini:

« Ogni stabilimento sarà amministrato da una Commissione composta di nove membri nominati dal Consiglio della divisione, in cui è situato lo stabilimento.

« Le Commissioni si rinnovano ogni anno per terzo. Nei primi tre anni la rinnovazione è determinata dalla sorte; dopo, dall'anzianità. »

Il deputato Franchi propone che invece di nove si stabiliscano *quindici membri* a comporre la Commissione; alle parole *tre membri* nominati dal re si sostituisca *nove membri* nominati dal re; alle parole *uscirà annualmente uno* si sostituisca *usciranno annualmente tre*.

MICHELINI. Prima di dimostrare la convenienza del mio emendamento, credo di dover esporre alla Camera alcune brevi osservazioni critiche sul progetto della Commissione.

Primieramente, secondo il progetto della Commissione della Camera, sono membri nati di queste Commissioni amministrative l'intendente della provincia ed il sindaco del comune dove trovasi lo stabilimento.

Generalmente parlando, io preferisco il sistema dell'elezione a quel sistema dei membri nati di una Commissione, di un'amministrazione qualunque.

L'elezione si piega per così dire ai casi individuali, ai casi concreti; questo vantaggio sicuramente non si ha nell'altro sistema nel quale si stabilisce *a priori* che date persone facciano parte di una data amministrazione come se fosse cosa incontrastabile che tali persone hanno tutte le qualità richieste per disimpegnare le incombenze che loro si vogliono

affidare. Se tali persone avranno le richieste qualità, allora saranno elette; ma stabilire che debbano far parte di un'amministrazione, senza la certezza di queste qualità, non mi pare sistema suggerito da buon consiglio.

Aggiungerò ancora, che quanto all'intendente ed al sindaco, essi sono obbligati per proprio ufficio di sorvegliare lo stabilimento dei mentecatti, come tutti gli stabilimenti che trovansi nella cerchia delle loro giurisdizioni; quindi non mi pare necessario dar loro un'altra incombenza, facendoli membri nati dell'amministrazione.

Ma v'ha di più quanto all'intendente: egli deve approvare i conti dello stabilimento: ora, se fosse membro della Commissione amministrativa, approverebbe in certa guisa i proprii conti, ciò che mi pare assurdo. Inoltre, secondo il progetto, sono membri tre consiglieri provinciali nominati dal Consiglio della provincia in cui trovasi lo stabilimento: io approvo questa parte della proposizione della Commissione, ma direi che invece che dal Consiglio provinciale, dovrebbero essere nominati dal Consiglio divisionale...

Alcune voci. Sono soppressi. *(Si parla)*

MICHELINI. No, che non sono soppressi; potranno esserlo, ma noi non possiamo far fondamento su di una legge che ancora non esiste, e la quale potrebbe non esistere mai. Ora, nello stato attuale della legislazione, le provincie non avendo bilanci, le spese dei manicomii devono essere sopportate dai bilanci divisionali, di guisa che pare giusto che la nomina degli amministratori dei manicomii spetti ai rappresentanti della divisione.

Se poi si riformerà la legge e verrà adottato il progetto presentatoci, non è guari, dal Ministero, ognuno sa che in esso v'è un articolo che dà ai Consigli provinciali tutte le incombenze che nel momento in cui sarà sancita la legge appartengono ai Consigli divisionali; ed allora la difficoltà rimane superata.

Gli stessi motivi che, a parer mio, militano contro il sistema in forza del quale si vorrebbe statuire che siano membri nati dell'amministrazione dei manicomii gli intendenti ed i sindaci, stanno pure contro il medico capo. Diffatti egli è manifesto che se nel medico concorrono tutti i requisiti atti per fare un buon amministratore, esso potrà venir eletto dal Consiglio divisionale. Del resto è d'uopo notare che, ove si trattasse di direzione interna, sarebbe cosa conveniente che il medico capo vi eserciti molta influenza; ma nel nostro caso in cui si tratta di amministrazione economica ed esterna, non vedo come non si possa far senza del medico.

Vengo ora al mio emendamento, col quale propongo che tutti i membri della Commissione di cui si tratta siano nominati dal Consiglio divisionale; e dico fin da principio che spero che questa mia proposizione avrà il consenso anche del Ministero. Il signor ministro dell'interno, cui spetterebbe di nominare i tre membri, giusta il progetto della Commissione, allorché si faceva l'esposizione de' motivi della legge sulla riforma dell'amministrazione provinciale confessava e lamentava il troppo concentramento amministrativo. Sempre si parla di questo soverchio concentramento amministrativo; presentandosi ora l'occasione di scemarli, io non vedo perchè non si debba afferrare quest'occasione, attribuendo ai Consigli divisionali la scelta dei membri della Commissione, i quali, secondo il mio intendimento, possono essere scelti anche fuori del Consiglio medesimo.

Quale è lo scopo dei manicomii? Certamente la pubblica utilità, e il provvedere ad un pubblico bisogno. Con quali mezzi si fa fronte a questo pubblico bisogno? Col danaro del pubblico, dei contribuenti. Dunque nessuno può aver maggior

cognizione, maggior interesse per far bene questa scelta, che i rappresentanti stessi del pubblico che contribuiscono nelle spese. Io non vedo quindi quale obbiezione si possa fare contro la mia proposta, che i membri della Commissione amministrativa sieno per intero nominati dal Consiglio divisionale.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Michelini.

(È appoggiato.)

La parola è al deputato Iosti.

IOSTI. Siccome io intendo parlare contro i due emendamenti proposti, lascerò che parli prima il signor Franchi.

FRANCHI. Io aderisco volentieri all'emendamento del deputato Michelini, persistendo solo perchè si stabilisca che i membri della Commissione siano quindici invece di nove.

Mi riservo di dare le ragioni di questa modificazione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io aderisco al sistema proposto dal deputato Michelini, in quanto che debbo essere conseguente a me stesso, ed ho annunziato nel mio progetto d'amministrazione che i Consigli comunali e provinciali avrebbero nelle opere pie quella maggiore ingerenza che loro verrebbe attribuita da leggi ulteriori. Ravviso adunque essere conveniente di non lasciar isfuggire l'occasione che si presenta di applicare questo principio. La sua pronta applicazione mi farà anzi persuaso che riesce accetto alla Camera.

Debbo però fare un'osservazione a questo proposito,

Io non so se l'emendamento del deputato Michelini tolga l'ingerenza dell'amministrazione all'intendente. A me pare inopportuno che il capo dell'amministrazione provinciale sia pure posto a capo di quella delle opere pie. Egli dovrà a suo tempo esaminare i conti e sorvegliare l'andamento delle opere pie, ma il volerlo annoverare fra gli amministratori delle opere pie sarebbe lo stesso che nominare un'amministratore che non amministrerà mai, perchè non ne avrà il tempo, o se vorrà farlo, dovrà trascurare gl'interessi della provincia.

In questa disposizione io ravviso adunque un inconveniente gravissimo. Prego quindi la Camera di voler deliberare che l'intendente capo dell'amministrazione provinciale non sia compreso in questa Commissione *(Bravo!)*.

PRESIDENTE. Secondo l'emendamento del deputato Michelini, l'intendente non sarebbe compreso in questa Commissione, perchè in esso si dice che per ogni stabilimento vi sarà una Commissione composta di nove membri nominati dal Consiglio della divisione.

MICHELINI. Il mio intendimento, come appare dall'emendamento proposto, è veramente di non vincolare in modo alcuno il Consiglio divisionale che deve eleggere. Io non voglio, nè includere nè escludere nè intendente, nè sindaco, nè medico, nè altra persona qualunque. Sicuramente sarà un affare di apprezzazione, direi, per ogni Consiglio il nominare l'intendente oppure lo escluderlo, ma credo che per le ragioni che ho dette io, e per quelle che ha aggiunto il ministro dell'interno, generalmente parlando, non sarà nominato l'intendente dal Consiglio divisionale.

Spero poi che questo mio emendamento avrà anche l'approvazione della Commissione.

Diffatti l'onorevole relatore della medesima, rispondendo sul principio di questa tornata al deputato Franchi, diceva che una delle norme ch'ebbe in mira la Commissione fu di scemare il soverchio concentramento amministrativo; e che si era per tal motivo appunto che aveva escluso (e secondo me ben a ragione) l'intendente e l'avvocato fiscale da quella sorveglianza cui li voleva chiamati il deputato Franchi. Ma se egli non vuole concentramento provinciale, per così dire, non

deve sicuramente volere neppure il concentramento governativo. Aggiungeva inoltre che l'intendente ha molte occupazioni, e che non può attendere alle cose speciali dei manicomii con quello zelo che è necessario negli amministratori; perchè non bisogna già che si considerino come *sine cura* le loro incombenze; ma il far parte di un'amministrazione è maggiore incombenza che il sorvegliarla.

Per conseguenza io confido che non solamente la Camera, ma la stessa Commissione approveranno il mio emendamento come l'approvò il signor ministro.

IOSTI. Io parlo contro il progetto della Commissione e contro gli emendamenti.

Quest'articolo sente tutto lo spirito di confusione che domina in questo progetto, precisamente perchè non si è definita la questione preliminare, se gli stabilimenti siano a carico dello Stato, oppure a carico delle provincie.

Per non avere preliminarmente decisa questa questione, tutto questo capitolo secondo dell'amministrazione dei manicomii risente di questa indeterminazione. Io dico: o i manicomii sono a carico dello Stato (ed io sono di questa opinione, e dirò il perchè) o sono a carico delle provincie. Se sono a carico dello Stato, il Ministero deve nominare la sua amministrazione, e il pubblico deve sorvegliarla. Le congregazioni di carità devono controllare le operazioni della Commissione nominata dal Governo. O sono a carico delle provincie, ed allora le provincie devono nominare le Commissioni amministrative, ed il Governo deve controllarle. Ma questa mistura di operazioni del Governo e delle provincie non fa che togliere la responsabilità a chi di dovere, e se i funzionari del Governo versano la responsabilità sulle amministrazioni delle corporazioni particolari, queste si coprono dell'approvazione delle autorità governative.

Bisogna che ciascuno, Governo e Commissione amministrativa, abbiano le loro incumbenze, ma separate, ma diverse; uno faccia, l'altro osservi: ma che gl'intendenti e le autorità amministrative facciano parte di questa Commissione che deve amministrare contemporaneamente, ed anche controllare l'amministrazione stessa, questo è un elidere la responsabilità rispettiva di ciascuno: è il solito vizio di tutte le nostre leggi di questa natura, per cui non si sa mai a chi dare colpa dei disordini che succedono.

Io poi sono d'opinione che i manicomii debbano essere a carico dello Stato, e per una ragione semplicissima; che, cioè, nessuna provincia, grazie al cielo, somministra tanti matti da rendere necessario un manicomio per ogni provincia (*Ilarità*). Io credo che due o tre stabilimenti possono bastare per tutto lo Stato, purchè collocati alla portata delle diverse località, dei diversi paesi. Ora gli stabilimenti che non sono nell'interesse speciale di ciascuna provincia, e nell'interesse delle comunità, lo sono dello Stato, e sono precisamente di quel genere che debbono essere sostenuti dall'erario pubblico di tutte le provincie, e quindi a carico dello Stato.

I manicomii non possono essere che a carico della nazione, tanto più che sono ravvisati utili non per la quantità, ma per la qualità, ed i manicomii, quali li richiedono i progressi della scienza, e dove vi siano tutti i comodi, tutta quell'agiatezza e quell'abbondanza di mezzi che si richiede alla vera cura filosofica dei mentecatti, esigono veramente l'azione del Governo, il concorso dell'erario pubblico, e non possono essere lasciati a carico di nessuna provincia. Nè vale il dire che lo saranno delle divisioni, poichè nemmeno si potranno avere tanti manicomii quante sono le divisioni, perchè bisognerebbe che tutte quelle località, tutte quelle divisioni formassero un consorzio speciale per quest'ordine di cose.

Per me i manicomii sono nell'ordine sanitario quello che sono le università nell'ordine dell'istruzione; quello che sono le strade ferrate, le strade regie nell'ordine delle opere pubbliche; quello che sono i porti militari e le piazze forti nell'ordine della difesa dello Stato, che sono a carico dell'erario comune.

Quando la Commissione fosse stata convinta di questa verità (che salta agli occhi di tutti), cioè che l'istituzione dei manicomii non può essere a carico di nessuna provincia particolarmente, avrebbe facilmente rilevato, che tutto si riduceva a dire al Governo che provveda a questo bisogno, a questa miseria del paese, cioè come provvede ad altri particolari bisogni del paese, e che per questo chiegga, ove d'uopo, al Parlamento il necessario credito: la nostra parte poi come legislatori era ridotta a una legge di finanza, cioè a votare la spesa necessaria per provvedere a questo bisogno, e provvedervi in modo conforme ai progressi della scienza, e come si provvede negli altri paesi. Allora per i manicomii spettava strettamente e puramente al Governo il nominare la loro amministrazione.

Per le ragioni esposte dal ministro dell'interno, che le deputazioni provinciali debbano avere una certa ingerenza in tutte le opere pie che sono nel loro territorio, esse avrebbero pure tenuto d'occhio le amministrazioni dei manicomii, ma sempre le Commissioni amministrative dovrebbero dipendere, ed essere nominate da quel potere che istituiva lo stabilimento.

La sorveglianza maggiore poi, e di cui non si è fatto punto parola dalla Commissione, tanto dei manicomii come di qualunque altra istituzione di beneficenza, sta nella pubblicità. Perchè la Commissione ha dimenticato in questa legge l'obbligo di dare i rendiconti o mensili o trimestrali alla stampa, di sottoporli alla sorveglianza del pubblico?

Dove c'è libertà di stampa, dove tutti sono interessati a vedere come sono amministrati gli stabilimenti del proprio paese, lasciate pure che non mancheranno i critici ed anco i maldicenti per trovare i difetti che esistono nell'amministrazione di quegli istituti. Fate conoscere al pubblico come si amministrano quelle opere pie, quegli istituti; aprite queste, e tutte le amministrazioni che finora furono sempre coperte dal mistero della segretezza al giudizio del popolo, o se non piace questa parola, dirò del pubblico, e state tranquilli che senza tanti ordini di controllo, e di funzionari che s'incagliano a vicenda avrete le migliori amministrazioni possibili, perchè il popolo sorveglierà e Governo e amministratori.

Per questo io propongo che questo capo II sia rimandato alla Commissione, onde essa lo rettifichi secondo il risultato della discussione.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta di rinvio alla Commissione fatta dal deputato Iosti.

(È appoggiata.)

La parola è al deputato Michelini.

MICHELINI. Io parlerò dopo.

PRESIDENTE. Allora la parola è al deputato Demaria.

MICHELINI. Io credeva che fosse per prendere la parola il relatore della Commissione perchè difendesse l'opera sua dalle critiche che vennero fatte dal deputato Iosti.

PRESIDENTE. Se vuol riprendere dunque il suo turno, la parola è al deputato Michelini.

MICHELINI. Il deputato Iosti è salito più alto nelle sue critiche contro il progetto della Commissione, di quello che abbia fatto io. Tutte queste critiche del deputato Iosti, io le approvo: anch'io vorrei che vi fosse una linea di separazione ben decisa tra le spese che si devono fare dallo Stato, dalle

province, o dai comuni. Ora è una confusione, e mancano assolutamente norme direttive, per esempio gli impiegati dell'intendenza sono in parte pagati dal Governo ed in parte dalle divisioni: eppure se è necessario che in una determinata divisione vi sia un intendente, è pure necessario che vi siano i segretari e quegli altri impiegati che, con vocabolo forse poco appropriato, si dicono gli impiegati della carriera inferiore.

Finchè il Governo non ci presenti un progetto non solamente relativo ai manicomii, ma a tutto il resto noi non avremo un buon sistema di amministrazione. Ma non parendomi opportuno di sollevare sì vasta questione all'occasione di una legge speciale, mi sono limitato col mio emendamento a procurare di migliorare la legge quale ci veniva presentata dalla Commissione. Del resto non mi oppongo, anzi appoggio la proposta del deputato Iosti, perchè tutto il capitolo sia rimandato alla Commissione, nella quale desidererei che il medesimo deputato Iosti intervenisse onde vedere se avvi mezzo, almeno per questa bisogna dei manicomii, di stabilire quelle norme direttrici di cui anch'io riconosco il bisogno.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Demaria.

DEMARIA. Io rendo omaggio al principio elettivo; ma io credo che questo principio deve eziandio avere alcune restrizioni derivanti dall'ufficio al quale si destinano le persone elette. Ora, per rischiarire la questione che è in discussione, è d'uopo risalire a considerare quale debba essere la destinazione della Commissione della quale il capo secondo indica la composizione.

Uno dei benefici della presente legge sarà quello massimamente che nei manicomii, nei luoghi destinati alla cura dei mentecatti, abbiano un'ingerenza principale, per non dire esclusiva, coloro i quali hanno competenza, pei loro studi e per le loro meditazioni, a reggere tali stabilimenti. Ora, il nostro paese trovasi in una condizione ben diversa riguardo alle persone che reggono tali cariche nei manicomii; perchè le persone le quali hanno tale ingerenza in massima parte non hanno atteso agli studi necessari pel governo interno dei medesimi stabilimenti. Sarà dunque un essenziale beneficio di questa legge quello per cui il loro governo interno sia affidato a persone competenti.

Vogliono poi essere scelte altre, le quali abbiano massimamente nelle loro attribuzioni quella parte che concerne l'economia, gli interessi pecuniarii e materiali dello stabilimento. E questo mio modo di vedere è confermato dal progresso che fece la questione che stiamo esaminando, presso le nazioni vicine. In Francia questi asili erano altra volta anch'essi regolati da Commissioni più o meno numerose; ora il progresso che fece colà la questione relativa al governo dei mentecatti condusse a ciò, che il governo dei manicomii attualmente è affidato alle persone dell'arte competenti, sotto l'alta direzione del ministro dell'interno; e la direzione di quanto riguarda l'interesse pecuniario, gli interessi esterni dei manicomii, è affidata o alla Commissione generale delle opere pie, o a Commissioni speciali, ma delle quali la composizione è limitata al bisogno economico dell'opera a cui devono provvedere.

Posta così la questione nel suo vero terreno, devesi esaminare se la Commissione alla quale sia affidata la gestione economica, la sorveglianza degli interessi esterni dei manicomii, debba essere composta di membri elettivi, e di membri nati.

Comincerò a notare che il progetto della Commissione non offende il principio elettivo, come gli onorevoli preopinanti hanno sembrato indicare; imperocchè io vedo che

dei nove membri che compongono la Commissione, sette almeno devono all'elezione la loro nomina.

Consento con essi, convengo nelle saggie osservazioni del ministro dell'interno, che l'intendente della provincia il quale deve sorvegliare la gestione di questa Commissione ha da essere estraneo alla Commissione medesima; ma quanto al sindaco, io domando: non deve egli al principio elettivo tutta la sua autorità? Se la fiducia dei suoi concittadini lo ha chiamato nel Consiglio comunale, se la fiducia del Governo lo ha destinato a reggere l'amministrazione comunale, non vuol dir ciò che è il tutore più naturale delle sostanze delle opere pie che sono nel suo circondario? Io credo perciò che il sindaco deve essere membro nato, imperciocchè se si affida completamente all'elezione la scelta dei membri della Commissione, può accadere che questi membri siano tutti estranei alla località nella quale si trova lo stabilimento. Ora io non vedo come membri estranei alla località possano adempiere al mandato che è affidato alla Commissione.

Mi pare adunque importantissimo che in questa Commissione entri il sindaco come membro nato.

Credo poi che in questa Commissione non possa a meno che entrare il medico, imperciocchè egli pure si può in certo modo dire un prodotto dell'elezione, essendo nominato dietro il parere del Consiglio di sanità della provincia, ed il Consiglio di sanità della provincia è il corpo più competente, per emettere i pareri relativi alla gestione delle cose sanitarie.

Il medico è poi assolutamente necessario nel seno della Commissione, imperocchè ciò che incaglia sovente il buon andamento delle opere pie, presentemente è il contrasto tra gli interessi economici e l'interesse sanitario; ed avviene talvolta ad un amministratore di presentare un pingue bilancio, spesso con danno dei ricoverati nello stabilimento. Esiste più d'un esempio in cui amministratori economici rifiutano quei miglioramenti, quei sussidi che sono indicati dalle persone competenti, onde appaia maggiore il risparmio nel bilancio, ed impinguato l'attivo.

Se il medico fosse straniero alla Commissione amministrativa, facilmente ne avverrebbero degli abusi dei quali sarebbero vittima i malati medesimi.

Dimostrata così l'opportunità della presenza, come membri nati nelle Commissioni amministrative, del sindaco e del medico direttore del manicomio, non è necessario che io dimostri essere opportuno che eziandio tre altri membri siano nominati dal Consiglio provinciale. Quanto ai tre altri membri che rimangono, io mi accosterei facilmente alla proposta degli onorevoli preopinanti, i quali vorrebbero eziandio che escissero dell'elezione.

L'onorevole deputato Iosti ci diceva poi che questa legge non provvede abbastanza a definire la questione se ai manicomii debbano provvedere le finanze dello Stato, o quelle delle provincie.

Dal voto ieri emesso risulta come questa legge ha provveduto alla costruzione dei manicomii; essa nello stesso tempo stabilisce chi deve al mantenimento dei mentecatti provvedere, cioè le divisioni e le provincie. E ciò giustamente, perchè non è vero quello che è stato asserito, che tutte le provincie somministrino egual numero di mentecatti. Io non entrerò in indicazioni, ma dirò che dalle persone alquanto adentrate negli studi statistici di questi stabilimenti, appare che vi è una certa differenza tra provincia e provincia. Mi pare pertanto naturale che anzichè accomunare a tutte le provincie dello Stato le spese della cura e custodia dei mentecatti, queste si lascino subordinate al maggior o minor beneficio che ne trovano le varie divisioni o provincie.

Quella pubblicità poi che tanto invoca l'onorevole deputato Iosti per le deliberazioni della Commissione la quale deve vegliare sull'andamento dei manicomii, io la credo in questa circostanza molto dannosa; imperocchè io dirò che se vi ha uno stabilimento nel quale il numero dei superiori eccedente il bisogno sia dannoso, è il manicomio; se vi ha stabilimento nel quale si debba provvedere che non vi abbiano accesso se non le persone le quali vi hanno una diretta ingerenza, è appunto il manicomio. E siccome dal maggiore o minor numero di quelli che hanno accesso nei manicomii dipende il minore od il maggior successo delle cure che nei medesimi s'intraprendono, così si deve ridurre al minor numero possibile la quantità di quelli che vi possono avere ingerenza diretta, e si deve stendere il maggior segreto possibile su tutto ciò che concerne le persone e le cose dello stabilimento medesimo.

Qualora adunque sia organizzata la cosa in modo, che la sorveglianza governativa e il principio elettivo provinciale, e il rappresentante naturale degli interessi del comune, e il rappresentante della scienza, tutti concorrano a gara, accchè le cose procedano debitamente, ordinatamente, si è abbastanza provveduto, senza lesione della legge assolutamente imposta a questi stabilimenti, cioè del segreto.

Io credo pertanto che si potrebbe tenere la composizione della Commissione quale è indicata dal progetto, colla sola differenza, che invece di farvi entrare l'intendente della provincia, non vi si faccia entrare che il sindaco del comune nel quale trovasi lo stabilimento. Così il Consiglio verrebbe composto dal sindaco del comune, dal medico dello stabilimento, e da sette membri, i quali potrebbero venir nominati dal Consiglio divisionale o provinciale.

IOSTI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il deputato Iosti ha la parola per un fatto personale.

IOSTI. Io mi trovo in obbligo di far osservare al deputato Demaria che non sono forse stato bene inteso, ma non ho mai parlato di elezione.

La questione da me proposta era di cercare a chi dovesse spettare la nomina di questa Commissione amministrativa; al qual proposito osservava che tutta la difficoltà dipendeva dacchè non si fosse chiaramente determinato se a questa istituzione si dovesse o no provvedere dal Governo.

In quanto all'altra parte del mio discorso, toccante la pubblicità, io non ho inteso mai che si debba mettere in pubblico l'amministrazione dei manicomii nel senso che intende l'onorevole preopinante.

Io faccio notare al deputato Demaria che esso confonde l'amministrazione interna dello stabilimento colla Commissione amministrativa. Egli è certo che l'amministrazione interna debb'essere affidata a quel numero di impiegati che verrà richiesto dal numero dei ricorrenti, e dal genere delle funzioni che si dovranno affidare; ma la Commissione amministrativa che sorveglia gli interessi economici dello stabilimento, essendo un'istituzione nuova, non sarà che a carico dell'erario. Di questo non si fa parola nella legge, ed è ciò che importa di stabilire, imperocchè il rimanente è affare regolamentare, e che io, il quale non sono il più amico della centralizzazione, credo che si debba lasciare puramente al Governo. Pregherei dunque l'onorevole preopinante ad avere un'idea più esatta del senso del mio discorso.

MENABREA. Messieurs, je viens appuyer la proposition de l'honorable député Iosti qui désire que l'article en discussion soit renvoyé à la Commission. En effet, messieurs, je crois que les rédacteurs de l'article se sont plus occupés d'une pensée théorique que d'une pensée pratique.

Ainsi que vient de l'observer fort bien monsieur Iosti, notre pays n'est pas tellement peuplé d'aliénés que chaque province ait besoin d'un établissement special pour eux; ceux qui existent sont, je crois, presque suffisants. Or, remarquez que toutes les dispositions de la loi se rapportent à l'organisation de la province, et ne sont par conséquent pas applicables à l'état actuel des choses; car il y a des hospices d'aliénés qui desservent non-seulement une province, mais plusieurs divisions. Il faudrait donc, pour que la loi en discussion fût applicable dans toute sa rigueur, que chaque province eût un établissement spécial, ce qui est tout à fait impossible.

Je suis encore de l'avis de monsieur le député Iosti, qui pense que ce qui concerne la composition de la Commission administrative doit être l'objet de dispositions purement réglementaires, et au besoin être laissé à l'arbitre du Ministère.

Ce n'est pas que je n'admets parfaitement que le principe de l'existence d'une Commission administrative doive être consacré par la loi; mais vouloir en déterminer la composition d'une manière absolue, dans tous les cas, dans toutes les circonstances, c'est là, selon moi, ce qui est impossible. Et pour mieux le faire comprendre, je citerai un exemple. Dans toute la Savoie il n'y a qu'un seul hospice d'aliénés, celui de Beton, près de Chambéry; or cet établissement n'a été fondé ni par la province ni par le gouvernement; mais il a été créé par la munificence d'un particulier, le général de Boigne, qui a donné une somme de quatre cent mille francs pour cet objet. Or s'il avait plu au fondateur de mettre certaines conditions relatives au système d'administration à suivre dans l'établissement créé par lui, tout le monde reconnaît qu'il eût été dans son droit; d'un autre côté la loi viendrait régler ce système d'une manière toute opposée, et voilà que nous tomberions dans une contradiction et dans des difficultés insurmontables. Un cas semblable pourra se présenter encore; n'entravons donc pas l'avenir par des dispositions imprudentes. D'ailleurs, messieurs, permettez-moi de vous le dire: en voulant tout régler, tout ordonner, nous marchons là où vous ne voulez sans doute pas aller, c'est-à-dire au socialisme; car ces lois, ces étreintes que vous voulez ainsi imposer, sous prétexte de mettre de l'unité, de l'ordre, portent une profonde atteinte à l'esprit de charité et de bienfaisance qui veut être libre dans son action.

J'insiste donc, messieurs, pour que l'article en question soit renvoyé à la Commission, afin qu'elle y porte les modifications nécessaires dans le sens que j'ai indiqué. Tel qu'il est conçu, il est, à mon avis, dans la plupart des cas tout à fait inapplicable; et certes il n'est pas de la dignité de la Chambre de voter une loi qui mise à l'état pratique, serait tout à fait inexécutable, et contraire aux vrais intérêts des établissements que nous voulons protéger.

Je vote pour la proposition de monsieur Iosti.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Le cose da me precedentemente dette, e le osservazioni del deputato Iosti, m'impongono l'obbligo di sottoporre alla considerazione della Camera ancora qualche schiarimento intorno alle spese di creazione e di manutenzione di questo genere di stabilimenti.

Ogni qualvolta vogliasi prendere ad esaminare la questione che ora ci occupa sotto il suo vero aspetto, la sua risoluzione non presenta, a parer mio, gravi difficoltà. Infatti i maniaci non sono che individui affetti da una special malattia, ed accade per essi ciò che accade per tutti gli altri ammalati.

Di questi ve ne sono dei ricchi e dei poveri. Quanto agli ammalati ricchi, essi non devono essere a peso di nessuno; quanto ai poveri, essi devono essere trattati come lo sono gli

altri ammalati poveri affetti da altra malattia, cioè ricoverati negli ospedali. Ma la spesa per questi infelici su chi dovrà ricadere? Essa dovrà ricadere evidentemente a carico dei rispettivi comuni e delle rispettive provincie nella stessa guisa che si fa peggli ammalati poveri che non possono essere soccorsi nei proprii loro domicili. Dico quindi che se il Governo dovrà entrare nella creazione di questi stabilimenti, sarà in via di sussidio a qualche provincia od a qualche divisione; ma non sarà giammai per sancire il principio che lo Stato debba incaricarsi della creazione di questi stabilimenti, perchè allora il Governo entrebbe in una falsa via, che è quella della pubblica assistenza, della carità legale, entrebbe nella via della fabbricazione di vasti stabilimenti di ospedali che non possono essere a suo carico, come lo dimostra la stessa storia del passato.

Infatti i manicomii esistenti da chi furono essi creati? Furono creati della beneficenza privata, e specialmente dalle compagnie filantropiche che una volta esistevano. Anche le confraternite creavano degli stabilimenti, come lo prova l'ospedale di Torino creato appunto da una confraternita.

IOSTI. Domando la parola.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Ritenuti questi principii, ai quali certamente non osta la disposizione adottata dalla Camera, che stabilisce dovere la creazione di questi stabilimenti venir determinata con legge, la legge stessa dovrebbe poi determinare a carico di chi sia la spesa degli stabilimenti di questo genere, per quanto possa in via di sussidio concorrere lo Stato che, a mio parere, non può nè deve concorrervi altramente.

In questo stato di cose io sono d'avviso che l'articolo di cui si tratta possa essere rimandato alla Commissione perchè procuri di stabilire l'articolo secondo sui veri principii che, a mio parere, sono quelli da me sovra enunciati.

Devo ancora spiegare ciò che io diceva precedentemente, cioè che non aveva difficoltà che fin d'ora si venisse alla votazione del principio da me esposto, secondo cui i Consigli comunali e provinciali sono chiamati ad una maggiore ingerenza nelle opere pie.

Ma in qual senso ho detto io questo? Nel senso che i Consigli comunali e provinciali, come autorità stabilite per elezione, debbono avere un'ingerenza in queste opere pie; senza che con questo io intendessi dire che le Commissioni debbano essere esclusivamente composte di persone scelte fra i consiglieri provinciali. Che se si volesse stabilire una regola generale a questo riguardo, componendo così tutte le Commissioni amministrative dei pubblici stabilimenti di beneficenza attualmente esistenti, succederebbe forse l'inconveniente previsto dal deputato Menabrea, che in alcuni casi sarebbe violata l'intenzione dei fondatori delle opere pie di cui è già ornato il paese. Egli è in questo senso adunque, cioè in quello d'una semplice sorveglianza, di un'ingerenza, che devono avere i Consigli comunali e provinciali nelle opere pie, che io ho parlato; non già nel senso che le Commissioni preposte alla direzione di queste debbano essere composte di consiglieri comunali e provinciali. Io credo che questa composizione debba essere adattata alle circostanze attuali, che non si può stabilire una regola generale, e che perciò, per non violare la volontà dei fondatori di simili stabilimenti, potrebbe questa composizione (salva l'ingerenza dei Consigli comunali e provinciali) essere senza difficoltà lasciata al Governo.

ROSELLINI, relatore. Benchè relatore della Commissione, non ho ancora parlato su questa questione.

La Commissione prevedeva che questo capitolo secondo a-

verrebbe dato luogo a gravi discussioni nella Camera. Ma ad un tempo i membri della Commissione avevano concepito la speranza che gli oratori che si proponevano di parlare sopra questo progetto si sarebbero prima messi bene al fatto della questione; che avrebbero esaminato prima tutta la legge, ed anche che avrebbero almeno gettata un'occhiata sulla relazione che precede il progetto. Se gli oratori che hanno presa la parola in questa discussione avessero tutti adempiuto a questo debito, forse alcuni di loro si sarebbero astenuti dal parlare, o almeno si sarebbero astenuti dal mettere in campo certe difficoltà e certe proposte, le quali hanno dimostrato come quei preopinanti non abbiano esaminata la legge e non conoscano affatto lo stato della questione.

Ma prima di andar innanzi, io farò una proposizione la quale potrà per il momento conciliare tutte le volontà.

L'ora è già inoltrata, e si deve procedere, sul fine della seduta, come ha annunciato il signor presidente, ad una votazione che prenderà del tempo: senza che la Camera rinvi questo capitolo alla Commissione, mi pare che essa potrebbe sospendere per oggi ogni deliberazione in proposito; la Commissione domani si radunerà, e tutti i membri della medesima conferiranno insieme intorno alle cose che furono dette in questa tornata; nella tornata di domani si ripiglierà la discussione, e spero che sarà risposto vittoriosamente alla maggior parte delle difficoltà che furono mosse.

Questa è la proposizione che ho l'onore di fare.

MICHELINI. Io comincerò per assicurare il signor relatore della Commissione, che prima di farmi a proporre il mio emendamento mi sono fatto carico di leggere dal principio sino alla fine, e la relazione, ed il progetto di legge di cui si tratta; sono costretto a limitarmi a quest'asserzione destituita di prova contro un'asserzione egualmente pure destituita di prova; che se il signor Rosellini addurrà prove dei miei sbagli, allora io gli dimostrerò che questi non provennero dal non avere studiato il progetto di legge.

Rientrando ora nella discussione, dirò che quantunque io creda coll'onorevole deputato Menabrea, e col signor ministro dell'interno, che la Camera deve accettare la proposizione dell'onorevole deputato di Mortara, di mandare non solamente l'articolo di cui si tratta, ma tutto quanto rimane ancora da votarsi alla Commissione, tuttavia credo dover rispondere sin d'ora ad alcune obiezioni fatte sul mio emendamento dall'onorevole deputato Demaria, affinchè la Commissione si valga di queste mie osservazioni nella nuova compilazione del progetto di legge.

Il signor deputato Demaria acconsente al mio emendamento, per quanto riguarda l'intendente, ed i tre membri che la Commissione vorrebbe nominati dal ministro dell'interno, e di questa concessione io gli sono grato, perchè almeno di nove membri me ne ha concessi quattro; ma il deputato Demaria sostiene che devono far parte della Commissione amministrativa dei manicomii il sindaco locale ed il medico; egli si fonda sopra la capacità che può incontrarsi in tali persone.

Io rispondo con una generale osservazione la quale, secondo me, non ammette replica: se quelle persone avranno le richieste qualità saranno elette, ma siccome può accadere che non le abbiano, allora è bene che non siano elette.

Egli diceva che nel sindaco concorre l'elemento elettivo; ma io dico che il sindaco è stato eletto come sindaco, e non come amministratore del manicomio. Ora può una persona essere dotata di tutta la capacità necessaria per fare un buon sindaco, ma però non riunire in sè anche le cognizioni e gli altri requisiti che occorrono per un buon amministratore del manicomio.

Egli dice che anche nel medico vi ha l'elemento elettivo, in quanto che è proposto, se non erro, dal Consiglio di sanità e nominato dal Ministero. Ma io osservo che il Consiglio di sanità è nominato egli stesso dal Ministero, epperò non vi concorre l'elemento di elezione popolare, sulla quale sola si deve far fondamento.

Finalmente egli diceva che era necessario che il medico capo del manicomio fosse anche membro dell'amministrazione, onde esercitare la sua influenza.

Io credo di aver già risposto a questo proposito quando ho osservato che bisogna distinguere la direzione interna dall'amministrazione esterna. Nella prima riconosco anch'io l'utile dell'influenza del medico, non nella seconda.

Ad ogni modo io appoggio l'opinione di quelli che hanno proposto che sia rimandato il capitolo, che è ora in discussione, alla Commissione, e non propongo il mio emendamento se non in linea subordinata, quando cioè alla Camera non piaccia di adottare la proposizione dell'onorevole deputato di Mortara.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Rosellini, se ben la compresi, sarebbe di sospendere la discussione di questo capo della legge e di rimandarla alla Commissione, acciocché ne proponga una nuova redazione. In questo modo si interromperebbe questa discussione che forse in questo momento...

IOSTI. Io aveva chiesta la parola.

PRESIDENTE. Vi sono molti che hanno domandata la parola.

Se si volesse adottare questo sistema, la Camera sospenderebbe adesso i suoi lavori, per ritornare domani sulla medesima discussione, dandosi così agio agli uni ed agli altri di meglio esaminare la questione per venire alla Camera con idee più precise sopra questo punto.

Se la Camera accoglie questa proposizione, senza sciogliere la seduta, si potrebbe passare alla discussione del progetto di legge pel monumento nazionale al Re Carlo Alberto.

LANZA. Per rimandare alla Commissione l'articolo in discussione affinché venga redatto in un senso appropriato alle osservazioni esternate da parecchi deputati, io credo che sia necessario che queste diverse opinioni siano spiegate in modo chiaro e redatte a forma di proposizioni, tanto più che desse sono tra di loro moltissimo divergenti.

Noi abbiamo inteso l'onorevole deputato Iosti proporre, sebbene non abbia ben precisato le sue idee, d'incaricare il Governo di fare le spese ed amministrare questi stabilimenti. Il deputato Menabrea concorrendo in parte coll'opinione del deputato Iosti, modificò alquanto quest'opinione, dicendo che si dovrebbe lasciare nell'assoluto arbitrio del Ministero di far quello che credesse, secondo le circostanze; e invece il signor ministro, che a parer mio fu quello che meglio precisò la questione, propose che la Commissione procurasse di redigere quest'articolo nel senso dell'elezione popolare amministrativa, cioè, che i membri componenti l'amministrazione di questi stabilimenti venissero nominati dai Consigli provinciali e divisionali. Ora, io dico, la Commissione, a quale di questi sistemi dovrà attenersi? Dovrà formolare tre redazioni diverse per andare d'accordo coi proponenti, o dovrà formolarne una sola la quale non sarà che l'espressione del proprio voto? Io vorrei che la Camera si decidesse per una di queste opinioni; altrimenti domani noi saremo nelle stesse complicazioni di quest'oggi, cioè nell'alternativa di non sapere quale delle proposizioni si debba scegliere.

PRESIDENTE. È difficile che la Camera possa intendersi su di una massima, mentre, come il deputato Lanza osserva,

i vari proponenti non hanno formolato in modo alcuno le loro proposte. Egli è appunto nell'intendimento di lasciar tempo a questi di formularle, che mi parrebbe utile di rimandare a domani la discussione.

ROSELLINI, relatore. Quando ho fatto la mia proposta sospensiva, io non ho inteso punto di accettare il rinvio del capitolo II alla Commissione; se io avessi detto di accettare questo rinvio, allora troverebbero luogo le osservazioni del deputato Lanza; allora sarebbe stato necessario che gli oratori che hanno fatto vagamente delle proposte, le avessero prima formolate e deposte al banco della Presidenza; la discussione è sempre rimasta nel vago. Se io ho proposto che si sospendesse la discussione fino a domani, l'ho fatto perchè di qui a domani i membri della Commissione si trovano sparpagliati su varii banchi della Camera, epperò in queste questioni non potendoli consultare, mi sarebbe impossibile di parlare a nome della Commissione, e solamente potrei esprimere la mia opinione individuale; ho espresso questo desiderio di riunire la Commissione, ma non ho accettato il rinvio.

Questo è stato il senso della mia proposta, e non altro.

PRESIDENTE. Non si tratta di mora, ma di sospensione della discussione.

IOSTI. Domando di spiegarmi per un fatto personale.

Se io non ho formulato nulla di preciso, si è perchè non credo ciò possibile allo stato della questione; io sfido chiunque a formulare alcuna proposta coi vaghi principii che informano la legge.

Dopo le osservazioni del signor ministro, le quali non vogliono essere lasciate passare inosservate, la questione è doppiamente complicata.

Il signor ministro dell'interno diceva che il Governo non vuole fare della carità legale, e con ciò egli ha maggiormente imbrogliato la cosa (*Si ride*). Io domando al signor ministro cosa fa egli adesso, cosa facciamo noi discutendo una legge sul manicomio. Se questa non è carità legale, io non so cosa sia. Io dico che se non vuol fare della carità legale, abbandoni i poveri pazzi, come tutti gli altri poveri, all'eventualità della carità pubblica.

Ma v'ha di più: la proposizione del signor ministro è troppo assoluta, e pare che tuttavolta che si tratti di qualche cosa che abbia relazione alla filantropia, egli sospetti sempre di socialismo, o che so io.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Chiedo la parola.

IOSTI. Quanto al modo ed all'opportunità di fare questa carità legale, questa è un'altra questione, ma egli è certo che uno dei principali doveri del Governo si è quello di provvedere ai mali che gravitano sulla società, quando direttamente o indirettamente il possa colla sua azione. Ora la cura dei mentecatti è un dovere sociale, e il Governo deve adempierlo, sia direttamente coll'erario nazionale, sia obbligando i comuni o le provincie a provvedervi col loro particolare.

Del modo più acconcio non è ora questione, ma, sia questa carità fatta dal Governo, o dai comuni, o dalle provincie, sarà sempre *carità legale*.

Ora la questione nostra quale era? La questione stava in ciò: come nominare, e da chi nominare la Commissione che deve amministrare questi stabilimenti. Se fosse uno stabilimento locale, certo le nostre leggi che già esistono vi provvedono, e cade sotto la direzione degli stabilimenti legali della pubblica beneficenza; ma riguardo ad uno stabilimento che abbraccia più comuni, più provincie, voi non sapete che determinare. A chi l'affiderete voi? Ai Consigli provinciali? Ecco un'altra questione preliminare da decidersi. Esiste una direzione centrale dell'amministrazione delle opere pie, la

quale dipende dal Governo, che è diretta dal ministro dell'interno. Affiderete voi a questa direzione i manicomii? Non sono io che pronunzierò, io non ho mai pronunziato, come diceva il signor Lanza.

Queste sono tutte considerazioni che io sottomettevo alla Camera perchè mi sembrava non fossero state ponderate abbastanza dalla Commissione; torno quindi a ripetere che voi non saprete come comporre la Commissione amministrativa dei manicomii, senza confondere tutte le competenze, prima di ben determinare se questi stabilimenti abbiansi a considerare quali stabilimenti governativi o locali, qualunque sia la parte che sostenga le spese di mantenimento dei medesimi.

Sfido la Commissione stessa a formulare questo articolo che riguarda la Commissione amministrativa, prima di essersi bene intesa su quella questione preliminarmente. Per me mi è assolutamente impossibile di formulare, non che l'articolo, l'intero capitolo, nello stato attuale della questione, ed è precisamente per non mancare alla logica, precipitando una redazione che fosse contraria ai principii che piacerà alla Commissione di professare, che io consigliava di rimandare tutto il capitolo alla stessa.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Mi pare che il deputato Iosti ed io ci siamo rimandato lo stesso rimprovero. Io trovo troppo assoluti i suoi principii, ed egli trova troppo assoluti i miei.

Quando io ho parlato di carità legale, mi sono spiegato chiaro; ho detto che non credeva che il Governo dovesse incaricarsi della creazione di ospedali o di stabilimenti di questa natura, la cui creazione, finora, non fu mai a carico del Governo, perchè questi stabilimenti, i quali sono di fondazione privata, si mantengono e crescono per opera di donatori. Il Governo non c'entra per altro che per sorvegliare affinché l'amministrazione ne sia regolare.

Alla dimanda poi, se facendo questa legge, noi facevamo una carità legale, io rispondo con fare un'indispensabile distinzione. Se il deputato Iosti mi dimanda se mi piace veramente tutta questa legge, io dico francamente di no, ma quando mi dimandi poi se mi piace la specialità di questa legge, dirò che io considero utile questa legge, inquantochè stabilisce le condizioni legali dei mentecatti, stabilisce che questi mentecatti debbono essere in certo modo curati e custoditi, ma senza determinare a carico di chi siano le spese, e questa è già una distinzione molto importante.

Questa legge può essere utile, perchè determina le precauzioni che si devono avere per giudicare della mentecaggine di un individuo; ed è appunto la mancanza di precise disposizioni a questo riguardo che ha prodotto finora dei gravissimi inconvenienti.

Egli è sotto questo aspetto che posso considerare utile questa legge e non altrimenti.

PRESIDENTE. Debbo far presente alla Camera che finchè dura questo stato di cose è impossibile che si venga a qualche conclusione utile, perciò prego i signori deputati a precisare le loro idee. (*Segni di adesione*)

Credo pertanto che la proposta del signor relatore Rosellini, perchè si sospenda la discussione e si rimandi a domani, sia la più conveniente, quindi la pongo ai voti. (*Bene!*)

(La Camera approva.)

ROSELLINI, relatore. Proporrèi ancora che la Commissione fosse convocata domani a mezzogiorno; i signori deputati che hanno preso parte alla discussione e che hanno emendamenti già presentati o da presentare potrebbero intervenire nel seno della Commissione, la quale cercherà di appianare tutte le difficoltà. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Allora sarebbe meglio che venissero alle undici.

Molte voci. Sì, sì, alle 11.

PRESIDENTE. La Commissione dunque è convocata per domani alle 11 di mattina.

ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN MONUMENTO NAZIONALE AL RE CARLO ALBERTO.

PRESIDENTE. Si passerà ora alla discussione del progetto di legge pel monumento nazionale al Re CARLO ALBERTO che è portata all'ordine del giorno. Ne darò lettura:

« Art. 1. Sarà innalzato nella capitale del regno un monumento in memoria del magnanimo Re CARLO ALBERTO, fondatore dello Statuto e promotore dell'indipendenza italiana.

« Art. 2. Sarà a quest'oggetto istituita una Commissione di undici membri, composta nel modo seguente: ministro dei lavori pubblici presidente; tre senatori e tre deputati nominate dalle Camere, per mezzo dei rispettivi presidenti; tre membri a scelta del potere esecutivo; un membro del Consiglio municipale della città di Torino.

« Art. 3. La Commissione determinerà la natura del monumento, il luogo in cui dovrà innalzarsi, e sceglierà gli artisti ai quali verranno affidate la formazione del progetto e la sua esecuzione.

« Art. 4. La Commissione continuerà nel suo incarico, invigilando l'esecuzione dell'opera fino a che sia condotta a termine.

« Art. 5. Sarà stanziata per l'esecuzione del monumento una prima somma di L. 325,000, di cui 25,000 nel bilancio del 1850 per la formazione dei progetti, e 300,000 ripartite nei successivi bilanci del 1851 e 1852. Le somme già raccolte o da raccogliersi in seguito a qualunque spontanea offerta, potranno essere aggiunte a quelle già stanziate o da stanziarsi dal Parlamento. »

È aperta la discussione generale sul complesso della legge. Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera decide che si passi alla discussione degli articoli.)

Darò lettura del primo articolo. (*Lo legge*)

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

L'articolo secondo è così concepito. (*Lo legge*)

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

L'articolo terzo è nei seguenti termini. (*Lo legge*)

(È approvato.)

L'articolo quarto è così concepito. (*Lo legge*)

(È approvato.)

L'articolo quinto è così concepito:

« Art. 5. Sarà stanziata per l'esecuzione del monumento una prima somma di lire 325,000, di cui 25,000 sul bilancio del 1850, per la formazione dei progetti, e 300,000 ripartite nei successivi bilanci del 1851 e 1852.

« Le somme già raccolte o da raccogliersi in seguito a qualunque spontanea offerta, potranno essere aggiunte a quelle già stanziate o da stanziarsi dal Parlamento. »

DURANDO. Credo che sarebbe conveniente di fare la modificazione seguente, e porre a vece del bilancio del 1850 il bilancio del 1851.

Quando si formò questo progetto, ed anche quando la Commissione fece il suo lavoro, il bilancio del 1851 era ancora da esaminarsi; ora essendo già consunto, converrà per conseguenza fare questa modificazione.

TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1850

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato, e quindi approvato.)

Rileggo l'articolo 5 così emendato :

« Sarà stanziata per l'esecuzione del monumento una prima somma di lire 525,000, di cui 25,000 sul bilancio del 1851 per la formazione dei progetti, e 500,000 ripartite sui successivi bilanci del 1852 e 1853.

« Le somme già raccolte o da raccogliersi in seguito a qualunque spontanea offerta, potranno essere aggiunte a quelle già stanziata o da stanziarsi dal Parlamento. »

Quelli che approvano l'articolo testè letto vogliano alzarsi.
(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ARGINAMENTO DEL TORRENTE POLCEVERA.

SAULI DAMIANO, relatore. Depongo sul tavolo della Presidenza la relazione sulla legge relativa alla regolarizzazione della Polcevera ch'io aveva annunziato nell'ultima seduta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 286.)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

NOMINA DELLE COMMISSIONI DI FINANZA E DI AGRICOLTURA E COMMERCIO.

PRESIDENTE. Come ho avvisato i signori deputati, si procederà nello stesso tempo della votazione del progetto

or ora discusso, alla deposizione delle schede per la nomina delle due Commissioni.

Si disporranno a quest'uopo due urne con affissovi uno scritto per indicarne la destinazione delle due Commissioni di finanza, d'agricoltura industria e commercio. Procedo intanto alla nomina degli scrutatori per estrazione. Risultano eletti: Valerio Lorenzo, Cavallini, Santa Rosa, Solaroli, Durando e Garda. Essi potranno occuparsi domattina dello spoglio.

(Si procede al doppio squittinio.)

Risultato della votazione della legge pel monumento al Re Carlo Alberto:

Votanti	116
Maggiorità	89
Voti favorevoli	104
Voti contrari	12

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Relazione di Commissioni;

2° Continuazione della discussione sul progetto per la cura e custodia dei mentecatti.

TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Risultamento dello squittinio per la nomina delle Commissioni di finanza, e d'agricoltura e commercio — Nuova votazione — Relazione sul progetto di legge per l'abrogazione della legge 5 aprile 1848 sulla tolleranza del corso abusivo per alcune monete d'oro — Immediata votazione ed approvazione di quella legge — Rinvio della discussione della legge sulla cura e custodia dei mentecatti.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

3426. Il Consiglio delegato di Vico, provincia di Mondovì, rimanda alla Camera copia della sua petizione già iscritta al numero 3153, relativa alla tassa sulle successioni in linea ascendente e discendente, unendovi una copia delle deliberazioni prese sullo stesso oggetto nella tornata del 9 corrente

3427. Paccino Bartolommeo ed altri 18 proprietari della borgata di Bastia, comune e provincia di Albenga, denunziati alla Camera varii fatti a carico del loro parroco Delfino

Giuseppe, chiedono rimuoversi il medesimo da quella parrocchia, al quale effetto ricorsero già invano all'autorità ecclesiastica e amministrativa.

3428. Il Consiglio comunale di Castelvecchio, provincia di Oleggia, ricorre alla Camera con petizione analoga a quella che è segnata col numero 3567, relativa all'abolizione dell'amministrazione divisionale.

3429. Lo stesso ricorre con petizione analoga a quella segnata col numero 3568, relativa all'abolizione del porto franco di Nizza.

3430. Lo stesso ricorre con petizione conforme a quella che è segnata col numero 3569, relativa al nuovo trattato di commercio colla Francia.